



**COMUNE DI LOZIO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 16

DATA: 28-06-2021

**COPIA**

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
Prima Adunanza di Convocazione Straordinaria – seduta Pubblica

---

**Oggetto: Esame ed approvazione del nuovo piano finanziario, delle tariffe e delle scadenze delle rate di pagamento della TARI secondo la disciplina vigente di ARERA - Anno 2021**

---

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Regazzoli Francesco	Sindaco	Presente
Ballarini Giuseppina	Vice Sindaco	Presente
Bonariva Elisa	Consigliere	Presente
Massa Matteo	Consigliere	Presente
Archetti Norman	Consigliere	Assente
Bonariva Giacomina	Consigliere	Assente
Mazzoldi Floriano	Consigliere	Presente
Daldosso Mascia	Consigliere	Presente

Zanelli Claudio	Consigliere	Presente
Magri Claudio	Consigliere	Presente
Gianpietro Bolis	Consigliere	Presente

Assume la presidenza Francesco Regazzoli nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Luigi Fadda.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **N. 16 del 28-06-2021**

### **Oggetto: Esame ed approvazione del nuovo piano finanziario, delle tariffe e delle scadenze delle rate di pagamento della TARI secondo la disciplina vigente di ARERA - Anno 2021**

---

Il Sindaco sintetizza le principali novità legislative intervenute sul tema, con particolare riguardo alle prescrizioni dettate da ARERA. Espone, poi, i principali valori finanziari contenuti nel piano.

Segue una interlocuzione articolata ed intensa che coinvolge i Consiglieri Zanelli Claudio e Bolis Gianpietro, il Sindaco e l'Assessore Mazzoldi Floriano, avente ad oggetto le modalità di calcolo delle tariffe e le modalità di erogazione del servizio di igiene urbana, nonché le principali problematiche che lo riguardano.

Il Sindaco infine elenca brevemente le principali agevolazioni tariffarie disposte nell'ambito delle misure in esame.

**DOPO** di ché;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco e gli interventi;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

**VISTI** i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**VISTO** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**VISTO** il comma 738 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, che ha abrogato la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 17.03.2014;

**VISTO** il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11.12.2019 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.09.2020;

**PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021 del 22.03.2021 stabilisce che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.*";

- in base all'art 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga...' (lett. f), "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..." (lett. H), "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...";

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni

assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il piano finanziario anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da Valle Camonica Servizi Srl affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, secondo quanto previsto dall'art. 6.1 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif e presentato al Comune di Lozio in data 20.04.2021, ns. prot. 1219;

**VISTA** la relazione della società Utiliteam Co. Srl, pervenuta al protocollo comunale in data 20.04.2021, n. 1227, con la quale la società stessa ha provveduto a validare il piano finanziario presentato;

**VISTO** il documento predisposto dall'Ufficio Tributi nel quale si riportano i dati presentati nel piano finanziario predisposto da Valle Camonica Servizi Srl, correggendo la voce CARC tenendo conto del notevole scostamento che altrimenti si presenterebbe se confrontato al piano 2020, e si illustrano i coefficienti applicati secondo la normativa vigente, fino a presentare la proposta di tariffazione per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021;

**VISTO** inoltre l'articolo 6 del DL 73/2021 che istituisce un fondo per l'anno 2021 di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**CONSIDERATO** che il Decreto Ministeriale di ripartizione del fondo sopra citato è tuttora in attesa di pubblicazione;

**CONSIDERATO** infine che, oltre alle attività ricettive (bar e ristoranti), sul territorio comunale sono stati fortemente penalizzati dalle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica, i contribuenti residenti fuori dalla Regione Lombardia, i quali non hanno potuto utilizzare le proprie abitazioni per molti mesi a cavallo tra la fine anno 2020 e l'inizio anno 2021;

**VISTO** il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 - 1° comma, espresso favorevolmente dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**VISTO** il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Vice Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

**CON** voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

### **D E L I B E R A**

**1. di approvare** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, redatto in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e della delibera ARERA 443/2019 e validato dalla società Utiliteam Co. Srl;

**2. di approvare** le tariffe della TARI per l'anno 2021, come risultanti da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**3. di dare atto** che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione relativa al tributo provinciale (addizionale) per funzioni, tutela, protezione ed igiene dell'ambiente così come disciplinata dalla art. 19 del D.LGS. 504/1992 a favore dell'Amministrazione Provinciale;

**4. di dare atto** inoltre che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

**5. di stabilire**, ai sensi dell'art. 30.D del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", le scadenze e il numero delle rate di versamento della componente TARI per l'anno 2021: rata unica con scadenza 28 febbraio 2022;

**6. di stabilire** che, quando saranno individuate le risorse previste dall'articolo 6 del DL 73/2021, la Giunta Comunale provveda a stabilire adeguate agevolazioni per le attività economiche (bar e ristoranti) e per i contribuenti (residenti fuori regione) fortemente penalizzati dalle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica, nel periodo a cavallo tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio dell'anno 2021;

**7. di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

**8. di dare atto** altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Vice Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

**9. di disporre** la trasmissione della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

---

**PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto **Fabio Baffelli**, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, li 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to Fabio Baffelli)

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco  
(F.to Francesco Regazzoli)

Il Segretario  
(F.to Luigi Fadda)

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lozio, lì 12-07-2021

Il Messo Comunale  
(F.to Natale Gemmi)